

**SENTENZA N. 1155/19**  
**N. R.G. 1159/2018 Appello Lavoro**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Dott. Giovanni PICCIAU          | Presidente              |
| Dott.ssa Giulia DOSSI           | Consigliere             |
| Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO | Consigliere Ausil. Rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di iscritta al n. R.G. 1159/2017, avverso la sentenza n. 2125/18, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 3 Giugno 2019 promossa da:

**DI BUDUO VINCENZO** (C.F. DBD VCN 53L08 A883X), rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Badolato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Monza, n.355

**APPELLANTE**



C/

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587)**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Mirella Mogavero, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale Inps, in Milano alla via Savarè, 1

## **APPELLATO**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

## **CONCLUSIONI**

### **PER L'APPELLANTE**

all'Ecc.ma Corte di Appello adita, affinché, voglia nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione della causa e per i sopra indicati motivi ivi sentire, in riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere:

- In via principale:
- accertare e dichiarare la mancata ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti del ricorrente dall' 1 luglio 2015, e il conseguente mancato obbligo di pagamento dei relativi contributi sempre con effetto 1° luglio 2015;



- accertare l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 36820160004849369; n. 36820160018951712; n. 36820170010089300 e, conseguentemente, dichiarare non dovuti gli importi chiesti in pagamento con i suddetti titoli;
- Comunque: con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, oltre iva e contributi da distrarre, ex art. 93 cpc, al procuratore richiedente di entrambi i gradi di giudizio.

### **PER APPELLATO INPS**

Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e, in particolare, respinte le reiterate avverse istanze istruttorie, così giudicare:

contrariis rejectis,

A) Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la gravata sentenza.

B) Condannarsi parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello.

### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso del 10/09/2018 Di Buduo Vincenzo ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe mediante la quale il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso in opposizione dallo stesso presentato nei confronti dell' INPS



tendente ad ottenere: "a) la mancata ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti dal 1° luglio 2015, e il conseguente mancato obbligo di pagamento dei relativi contributi, sempre con effetto 1° luglio 2015;

b) l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 36820160004849369 (all.n.1, fascicolo di primo grado); n. 36820160018951712 (all.n.2, fascicolo di primo grado); n. 36820170010089300 (all.n.3, fascicolo di primo grado), relativi ai contributi previdenziali dovuti dall' 1 luglio 2015 e non versati dal Sig. Di Buduo in quanto non dovuti a seguito della richiesta di cancellazione dalla gestione commercianti dalla data del 1° luglio 2015."

Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso.

Preliminarmente ha accolto l'eccezione di inammissibilità, avanzata dall'Inps ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 46/99 - applicabile anche agli avvisi di addebito ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 - , atteso che l'opposizione è intervenuta oltre il termine di 40 giorni espressamente previsto dal predetto art. 24.

In relazione alla domanda di accertamento della mancata ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, ha ritenuto che le stesse circostanze esposte in ricorso non sono idonee ad escludere il



requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, previsto per l'iscrizione alla gestione commercianti dall'art.1 comma 203, L. n. 662/96.

Ha evidenziato che poiché il ricorrente aveva originariamente richiesto l'iscrizione alla gestione commercianti e poi successivamente chiesto la cancellazione con effetto retroattivo, incombeva su di lui l'onere di provare che la realtà era diversa da quanto egli stesso aveva dichiarato.

Con ricorso in appello Di Buduo Vincenzo ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado indicata riproponendo tutte le eccezioni e richieste formulate in primo grado.

Censura la sentenza nella parte in cui ritiene che nella fattispecie debba essere invertito l'onere della prova gravante sull'Istituto di Previdenza, sostenendo che era l'Inps che doveva provare che dal 1° luglio 2015 nelle società in cui era socio-amministratore il Sig. Di Buduo lo stesso prestava attività lavorativa con carattere di abitudine e prevalenza.

Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 24 D.Lgs n. 46/99, avverso gli avvisi di addebito n. 3682016000849369, n. 36820160018951712 e n.



36820170010089300 emessi dall'Inps a seguito degli omessi versamenti dei contributi successivi al 1° luglio 2015.

Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'azione proposta contro gli avvisi di addebito quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e così accogliere il ricorso in opposizione.

Resiste l'Inps con memoria difensiva chiedendo il rigetto di ogni deduzione avversaria e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza di discussione del 3 Giugno 2019 la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.

Il ricorso in appello è infondato per cui va rigettato.

In relazione ai motivi di gravame, ex art. 24 del D. L.gs n. 46/99, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in opposizione per intervenuta decadenza.

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art.24, comma 6, del d.lgs. n.46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;



b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art.615 c,p,c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo ( quali ad esempio la prescrizione del credito ) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ( art.615 , comma 1, cpc) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece iniziata; c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo . (Cassazione VI sez. n.15116/2015).

Nel caso in esame, a fronte dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito che è stata effettuata, come dimostrano le produzioni in atti, rispettivamente:

n. 368 20160004849369, notificato in data 12.05.2016,

n. 36820160018951712, notificato in data 22.11.2016

n. 36820170010089300, notificato in data 2.10.2017

l'opposizione risulta tardiva perchè proposta oltre i 40 giorni previsti dalla legge, atteso che il ricorso di primo grado è depositato in data 4 giugno 2018.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche all'avviso di addebito ai sensi dell'art.30, comma 14 D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito in Legge n. 122/2010.



Il termine utile per l'impugnativa degli avvisi di addebito risultava quindi irreparabilmente decorso con conseguente cristallizzazione delle relative pretese creditorie riferite a contribuzione alla gestione commercianti relativamente al complessivo periodo 2014/2016.

Anche la censura relativa all'onere della prova circa i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è infondata per cui va rigettata.

E' pur vero che l'onere della prova circa i requisiti previsti dall'art. 1 comma 203 della Legge n. 613/66 per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, spetta all'Istituto Previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito.

Nel caso in esame il Di Buduo iscritto, su sua richiesta dal 1982 alla Gestione Commercianti, in data 3 ottobre 2017 inoltrava richiesta all'Inps di cancellazione dalla predetta Gestione, con effetto retroattivo dal 30 giugno 2015, per fine attività lavorativa nelle società " Frutteto Fratelli Di Buduo " di Di Buduo Vincenzo s.n.c. e " Frutteto Fratelli Di Buduo " s.r.l., perché titolare di pensione dal 1 luglio 2015.

Pertanto, trattandosi di una cessazione di attività, l'onere della prova della venuta a mancare della sussistenza delle condizioni di iscrivibilità alla Gestione



Commercianti, incombe su colui che sostiene una diversa realtà rispetto a quella da lui stesso in precedenza dichiarata.

La gravata sentenza va dunque confermata, con conseguente rigetto dell'appello.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, vanno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa, in applicazione del DM 10/03/14 n. 55.

Di conseguenza l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.900,00, oltre a spese generali e oneri di legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma 17 L.228/12.

### **P.Q.M.**

Rigetta l'appello avverso la sentenza n.2125/18 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in euro 1.900,00, oltre a spese generali e oneri di legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma 17 L.228/12.

Milano 3 Giugno 2019



Il Giudice Ausiliario Rel.

Il Presidente

(Dott.ssa Giuseppina Locorotondo)

( Dott. Giovanni Picciau)

